



**CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione via pec*

**CORTE DEI CONTI**



0009240-23/11/2018-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di  
**CAVALLINO-TREPORTI (VE)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria del Comune di  
**CAVALLINO-TREPORTI (VE)**

**Oggetto: Trasmissione delibera n. 454/2018/PRSE del 5 settembre 2018.**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 454/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 5 settembre 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 454/2018/PRSE/CAVALLINO TREPORTI



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 5 settembre 2018*

*composta dai magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall’Organo di revisione del Comune di CAVALLINO TREPORI (VE);

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 43/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

#### FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L’art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall’art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l’ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*

*per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra

accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 553/2017/PRSP, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti criticità.


1. L'Ente presenta un saldo del risultato di gestione, quale differenza tra accertamenti e impegni della competenza al netto dell'applicazione dell'avanzo e incluso l'apporto del Fondo pluriennale vincolato (FPV), di segno negativo (-779.210,03 euro). Il Comune, pertanto, presenta un valore negativo del saldo che esprime l'apporto dell'effettiva gestione di competenza potenziata introdotta con il D.lgs. 118/2011, la quale risente anche degli effetti combinati del FPV in entrata e uscita, cioè di componenti già accertate o impegnate in altri esercizi.

Si considera che i valori riportati possono essere un segnale di difficoltà dell'Ente nello stabile mantenimento degli equilibri poiché per l'esercizio di riferimento le imputazioni di entrata afferenti il FPV a copertura di impegni originati in esercizi pregressi risultano inferiori a quelle in uscita a titolo di accantonamento a copertura degli impegni sorti nell'esercizio la cui scadenza avverrà in esercizi futuri; tale fenomeno determina, pertanto, un "drenaggio" di risorse dalla gestione di competenza a favore di esercizi futuri. In tale ottica, la negatività del saldo della gestione di competenza comprensiva degli effetti del FPV può esprimere una presumibile carenza di pianificazione nella valutazione della dicotomia tra il momento del sorgere dell'obbligazione e il suo effettivo scadere.

2. Il Comune, come chiarito con nota di risposta istruttoria n. 7424/2018, ha determinato l'avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 per effetto delle risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinario, effettuata con la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 30 aprile 2015, indicando nell'Allegato 5/2 del D.lgs. 118/2011 (*"Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui"*) il valore del Fondo pluriennale vincolato (FPV) quale somma algebrica delle due componenti di parte corrente (euro - 80.287,50) e parte capitale (euro 1.688.437,44) per un totale di euro 1.608.149,94 anziché il solo FPV corrispondente al valore della sola parte capitale (di segno positivo) tenuto conto che, nel caso di negatività del FPV (nel caso di specie della componente di parte corrente), tale valore non avrebbe dovuto essere computato, come peraltro correttamente calcolato dall'Ente nell'Allegato 5/1 del D.lgs. 118/2011, rigo 3.

Per effetto del descritto calcolo algebrico, il Comune quantificava un avanzo disponibile pari ad euro 6.284,77 anziché, come si sarebbe ottenuto considerando l'importo di euro 1.688.437,77, un saldo negativo della parte disponibile pari ad euro - 74.002,73, con conseguente obbligo di ripiano del maggiore disavanzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 16, D.lgs. 118/2011 e dell'art. 188 TUEL e con le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015.

In sede istruttoria la Sezione, inoltre, chiedeva chiarimenti in merito all'utilizzo di avanzo vincolato di parte corrente in misura superiore (euro 569.548,30) rispetto a quello applicato (euro 342.836,29) dopo il riaccertamento straordinario in assenza di avanzo libero (posto che sia in sede di riaccertamento straordinario che al termine dell'esercizio,



i fondi liberi risultavano pressoché azzerati). Analoga condizione si osservava con riguardo all'utilizzo di avanzo destinato in parte capitale (euro 2.808.019,16) in misura superiore a quello applicato (0,00) dopo il riaccertamento straordinario.

Con nota n. 7424/2018, il Comune dichiarava che *“La differenza tra quanto indicato (€ 569.548,30) e quanto applicato (€ 421.442,69) - pari ad € 148.125,61 - è conseguente all'erroneo finanziamento, in prima applicazione, del fondo crediti dubbi di competenza 2015, mediante copertura da avanzo che abbiamo provveduto a correggere in sede di assestamento riportandolo tra le disponibilità di avanzo libero.*

*Per la parte in conto capitale si è data applicazione di parte di avanzo destinato agli investimenti per € 991.317,67, per vincoli di legge (legge speciale per Venezia) € 1.191.800,00, per operazione di rinegoziazione dei mutui € 269.289,22 e derivante dalla contrazione dei muti per € 355.612,27, per un importo complessivo di € 2.808.019,16.”.*

Con riferimento alla questione dell'eventuale disavanzo, l'Ente, con la nota di risposta istruttoria testé menzionata, ha dichiarato che *“In sede di riaccertamento straordinario è stato costituito un FPV di sola parte capitale per € 1.688.437,44 (differenza tra residui passivi di parte capitale eliminati e reimputati pari ad € 2.714.313,06 e residui attivi di parte capitale eliminati e reimputati pari ad € 1.025.875,62) mentre in parte corrente a situazione è la seguente: FPV negativo per € 80.287,50 quale differenza tra residui passivi eliminati e reimputati per € 233.181,23 e residui attivi eliminati e reimputati per € 313.468,73. Ciò ha portato a determinare un disavanzo tecnico di € 685.137,56 ripianato, attraverso la reimputazione dei residui attivi; per € 42.689,47 nel 2015, per € 139.148,80 nel 2016 e per € 503.299,29 nel 2017. Tuttavia si evidenzia che, a mente di quanto chiarito al punto 1.1.1, avendo accantonato l'importo di € 194.710,68 per contenzioso tributario in aggiunta al valore del FCDE, il relativo importo sarebbe stato computato tra le disponibilità di avanzo libero così come la quota di € 148.125,61 relativa al FCDE competenza 2015, scongiurando con ciò l'indicato disavanzo di € 74.002,73. In ogni caso anche qualora il disavanzo tecnico fosse stato maggiore, si sarebbe ripianato nel triennio successivo (allegato 6 Disavanzo tecnico). Quanto al primo valore di FCDE si evidenzia che il valore da riportare al netto della quota di abbattimento dei residui attivi prevista porterebbe a un totale di € 749.176,79 (allegato 7 quadro 4.4.2 questionario); si evidenzia inoltre che tale importo comprende anche la quota relativa al contenzioso tributario del quale l'intero importo pari ad € 194.710,68 è inserito tra gli altri accantonamenti. Conseguentemente l'accantonamento a FCDE in avanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ammonta ad € 759.475,37 (564.764,69+194.710,68). Con una differenza positiva a favore dell'avanzo disponibile pari ad € 10.298,58 cui sommare l'ulteriore importo di € 148.125,61, come detto sopra, per un totale complessivo di € 164.708,96. Pertanto l'indicato disavanzo sarebbe scongiurato e l'avanzo disponibile risulterebbe pari ad € 90.706,24. Quanto alla mancata valorizzazione del fondo contenzioso si allega la relazione della responsabile del servizio. L'indennità di fine mandato del sindaco non valorizzata tra gli accantonamenti 2015 è stata successivamente recuperata. Attualmente l'accantonamento è pari ad € 7.564,80 (€ 1.708,18)”.*

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Comune, occorre richiamare l'attenzione dell'Ente sulla differenza tra l'istituto del disavanzo c.d. tecnico e il c.d maggior disavanzo da



riaccertamento straordinario dei residui.

Il disavanzo tecnico esprime una condizione di carattere derogatorio al precetto generale dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 40, comma 1 del D.Lgs. 118/2011, condizione disciplinata dal menzionato art. 3, comma 13, D.Lgs. 118/2011, in base al quale *"Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario (...) i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata"* precisando inoltre che *"Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico."*

Come chiarito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 6 del 2017, *"l'applicazione del disavanzo tecnico deve essere intesa come una facoltà comportante un vero e proprio risultato economico-finanziario di carattere negativo, sia pure circoscritto al periodo delimitato dalle scadenze delle obbligazioni diacronicamente coinvolte. (...) il disavanzo tecnico, per il periodo intercorrente tra l'esercizio di applicazione in bilancio e quello di copertura, è un vero e proprio disavanzo (...) In quanto eccezione al principio generale dell'equilibrio del bilancio, la disciplina del disavanzo tecnico è comunque di stretta interpretazione e deve essere circoscritta alla sola irripetibile ipotesi normativa del riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito della prima applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, in ragione delle particolari contingenze che hanno caratterizzato la situazione di alcuni enti territoriali"*.

Il disavanzo tecnico, quindi, per la sua natura diacronica, rappresenta un disallineamento tra reimputazioni delle entrate e delle spese quantificate in sede di riaccertamento straordinario dei residui di carattere necessariamente temporaneo.

Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al FCDE, invece, deve essere *"ripianto in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15 (che preveda modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, ndr), sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione; b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto"* (art. 3, c. 16, D.lgs. 118/2011); per ciò che concerne il Comune di Venezia, tale modalità di ripiano si attua grazie al successivo c. 17-bis, del medesimo art. 3, il quale prevede che *"Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando*



*il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”.*

Ai fini della verifica del corretto operare da parte del Comune, si deve tenere in considerazione, in primo luogo, l'art. 165, c. 7, il quale dispone che *“In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: (...) b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente; c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188”.*

In secondo luogo, si deve considerare il dettato dell'art. 4 del D.M. 2 aprile 2015, rubricato alla *“Verifica del ripiano”*, in base al quale *“1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.”.*

Inoltre, si evidenzia che la disponibilità di quote accantonate del risultato di amministrazione (nel caso di specie, secondo quanto riportato dal Comune, afferenti al Fondo per contenzioso e al FCDE), aventi la funzione di garantire l'effettività del risultato dell'esercizio mediante la sterilizzazione del rischio di sopravvenienze passive, non vale a superare il rilievo formulato in sede istruttoria mediante l'ipotetica loro *“utilizzabilità”* (tra l'altro non verificatasi) alla stregua di avanzo libero per la copertura delle quote di disavanzo come sopra rappresentate.

Le considerazioni svolte assumono maggiore pregnanza alla luce, tra l'altro, dell'assenza di un accantonamento al Fondo per i rischi del contenzioso sia nel rendiconto 2015 che



nel bilancio di previsione 2016-2019 pur in presenza, come si dirà nel punto seguente, di un contenzioso ancora in essere con il Comune di Venezia relativo allo scorporo del Comune di Cavallino Treponti. In merito, si osserva che con nota allegata alla menzionata risposta istruttoria fornita dall'Ente, il Responsabile del Servizio contenzioso, pur nella "impossibilità di effettuare una valutazione analitica" propone di effettuare un accantonamento "sulla base del trend storico dei pagamenti delle spese di soccombenza e di accantonare per l'anno 2018 la somma di € 35.000,00, ovvero di quanto pagato nel 2017 aumentato in via prudenziale fino appunto ad € 35.000,00, in quanto è in corso da parte del Tar Veneto uno smaltimento delle vertenze risalenti a fine anni '90 primi anni 2000" e a tale fine si riportano i seguenti importi relativi alle condanne al pagamento delle spese legali: euro 0 per il 2014, euro 3.228,00 per il 2015, euro 7.118,00 per il 2016 ed euro 27.857,96 per il 2017.

Sul punto, si raccomanda, pertanto, una compiuta ricognizione del contenzioso secondo quanto preteso dal punto 5.2, lett. h), All. 4/2, D.Lgs. 118/2011 e, conseguentemente, la predisposizione di un opportuno accantonamento all'apposito fondo rischi, anche in considerazione dell'estrema esiguità, con le suesposte dovute precisazioni, della parte libera dell'avanzo registrato dall'Ente.

Infine, si ravvisa la necessità che il Comune, con asseverazione dell'Organo di revisione, comunichi l'eventuale già avvenuto ripiano del descritto disavanzo ovvero adotti ogni misura contabile e amministrativa utile al raggiungimento di tale finalità.

3. Si accerta la violazione del parametro di deficitarietà n. 4, All. B) del D.M. 18 febbraio 2013, relativo all'incidenza superiore al 40% (nel caso di specie il 46,63%) dei residui passivi del titolo I (6.863.558,97 euro) sugli impegni del medesimo titolo di spesa corrente (14.719.151,98 euro).

Si rileva, inoltre, il permanere di un consistente volume di residui passivi di cui 4.452.133,98 euro antecedenti il 2011 (di cui 2.840.398,52 euro al titolo I).

Tanto è confermato dal Comune che, con la sopra menzionata nota di risposta istruttoria, dichiara che "Tale dato è conseguente alla forte incidenza dei residui derivanti dalla pendente separazione patrimoniale da Venezia (€ 2.332.598,21 rispetto ai complessivi € 3.832.105,23), al netto dei quali la percentuale scenderebbe al 30% con pieno rispetto del parametro di deficitarietà".

Con riguardo allo stato di vetustà dei residui, sul quale la Sezione ha richiesto chiarimenti in sede istruttoria, l'Ente, con la menzionata nota n. 7424/2018, precisa che per il periodo 1999-2015 tra le componenti in entrata si riscontrano residui attivi inerenti ad accertamenti per contenzioso in essere per euro 2.332.598,21 (v. sopra) e tra le passività perdurano impegni per trasferimenti al medesimo Comune di Venezia per euro 2.943.215,30, come di seguito brevemente riepilogato:

ENTRATA			
	anno di provenienza	Titolo II	Note
Residui totali		2.689.208,22	
IMPEGNI PERMANENTI VENEZIA (contenzioso in essere)	1999-2015	2.332.598,21	2.332.598,21

SPESA		
titolo I		
residui totali		6.923.758,97
TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI	capitolo 10458	164.070,73
		6.759.688,24

FONTE: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Comune con nota n. 7424/2018

Si ribadisce, pertanto, l'importanza di verificare l'adeguamento degli accantonamenti al fondo rischi per contenzioso in essere che dovrà essere dimensionato in relazione ai valori finanziari e patrimoniali oggetto di contenzioso e in funzione dei rischi di insorgenza di sopravvenienze passive.

4. In sede istruttoria si è rilevato che nello Stato patrimoniale risultavano esservi alcune incongruenze:

- i crediti (euro 14.633.487,57) non corrispondevano al totale dei residui attivi al netto dei depositi cauzionali (euro 14.348.464,71) con una differenza pari ad euro 285.022,86;
- i debiti di funzionamento (euro 6.923.758,97) non corrispondevano ai residui passivi del Titolo I (euro 6.863.558,97) con una differenza di euro 60.000,00.

Il Comune, con la nota n. 7424/2018, precisa che i dati corretti sono i seguenti:


- i residui attivi ammontano a euro 14.329.738,93 al netto dei depositi cauzionali, valore coincidente con i crediti, quantificati in euro 14.329.738,93 al netto dei crediti per l'IVA (euro 303.748,64);
- i residui passivi sono pari a euro 6.923.758,97.

In merito, si invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, alla verifica della corretta conciliazione delle poste finanziarie con quelle della contabilità economico-patrimoniale.

Inoltre, tenuto conto dell'esiguità del patrimonio netto (pari, complessivamente, a euro 47.830.868,37) al netto dei beni demaniali (netto che risulta di euro 263.968,47), si raccomanda al Comune, in considerazione dei principi di cui al punto 6.2, All. 4/3, D.lgs. 118/2011, che impongono la costituzione di riserve indisponibili per i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, di monitorare la salvaguardia di un margine positivo del patrimonio netto, ai fini della sua effettività.

5. In sede istruttoria, si chiedeva all'Ente di relazionare, sulla base dei principi del D.lgs. 175/2016, con particolare riguardo agli artt. 4 e 20, c. 2, lett. c), il mantenimento della titolarità della partecipazione nella CT Servizi s.r.l., società *in house* che gestisce "la riscossione dei lasciapassare ZTL per i bus turistici, i cimiteri comunali di Cavallino e Treponti e i parcheggi a pagamento con righe blu (on street)", anche alla luce della, seppure esigua, partecipazione pure in Veritas s.p.a., società, quest'ultima, che, tra le varie funzioni statutarie, prevede anche la gestione di servizi cimiteriali e di servizi ambientali.

Il Comune, con la più volte richiamata nota n. 7424/2018, si è limitato a richiamare la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 175/2016, nella quale si



dichiara che la società in analisi non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali dell'Ente con la precisazione che *"Considerata la dimensione della società e i servizi svolti non si ritiene di contenere ulteriormente i costi di funzionamento"*.

Fermo restando il rinvio allo specifico controllo intestato alla Sezione dall'art. 24 del TUSP, si ritiene sin d'ora non pienamente superata l'osservazione formulata in sede istruttoria.

Si rileva, infine, una non completa valorizzazione dei campi della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014. Non compare, difatti, la titolarità né della partecipazione in ATVO s.p.a. né di alcune partecipazioni indirette. A tale proposito, occorre ricordare che, anche in presenza di partecipazioni minoritarie, tali da generare un presumibile basso impatto negli equilibri dell'Ente dei risultati di esercizio negativi o dei deterioramenti patrimoniali, occorre rappresentare compiutamente il proprio portafoglio societario e costantemente monitorare anche tutti i soggetti partecipati, soprattutto nelle ipotesi di scarsa remuneratività e precario equilibrio patrimoniale, avendo cura di verificare se sia stata effettuata l'eventuale svalutazione da parte della partecipante diretta con riferimento alle proprie immobilizzazioni finanziarie da partecipazione.

#### PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- invita alla comunicazione, dotata di asseverazione da parte dell'Organo di revisione, dell'eventuale già avvenuto ripiano del c.d. maggior disavanzo da riaccertamento straordinario descritto nella parte motiva ovvero adottati ogni misura contabile e amministrativa utile al raggiungimento di tale finalità entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione;
- raccomanda una compiuta ricognizione del contenzioso secondo quanto preteso dal punto 5.2, lett. h), All. 4/2, D.Lgs. 118/2011 e, conseguentemente, la predisposizione di un opportuno accantonamento all'apposito fondo rischi;
- accerta la violazione del parametro di deficitarietà n. 4, All. B) del D.M. 18 febbraio 2013;
- invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, alla verifica della corretta conciliazione delle poste finanziarie con quelle derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale;
- raccomanda l'integrale compilazione della banca dati delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, oltre che un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle partecipazioni, anche indirette, nella titolarità del Comune.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.



Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di CAVALLINO TREPORTI (VE).


Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 5 settembre 2018.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usari

Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **22 NOV. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Lelizia Rossini

